


**ACCORDO DI RINNOVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO 20 MAGGIO 2004
PER I DIPENDENTI
DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA**



Addì 9 ottobre 2006, presso la Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia,

tra

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI aderente all'Unione degli Industriali della Provincia di Gorizia, rappresentato dal Capogruppo sig. Aureliano HOFFMANN, assistito dal geom. Stefano BLASON, dalla sig.ra Rosa Lia COMAR e dal dr. Gian Antonio SAMBO

e

la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni della Provincia di Gorizia F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L., F.I.L.C.A.-C.I.S.L. e F.E.N.E.A.L.-U.I.L. rappresentata rispettivamente dai signori Gianni MOSETTI, Gianni BARCHETTA e Andrea DI GIACOMO,

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;
l'Accordo Nazionale 23 marzo 2006;
il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 gennaio 2003;

si conviene e si stipula il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004, da valere nella Provincia di Gorizia per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini ivi operanti.



MENSA

L'impresa fornirà il pasto caldo, unitamente a ½ litro di acqua minerale, per ciascun lavoratore.

Per quanto concerne il costo del pasto caldo, le quote a carico dell'impresa e del lavoratore vengono rideterminate rispettivamente nella misura dell'90% e del 10%.

Con decorrenza 1° ottobre 2006 l'indennità sostitutiva di mensa viene fissata nella misura di Euro 8,00 giornalieri lordi.

La predetta indennità non avrà rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

TRASPORTO

Con decorrenza 1° ottobre 2006, ai lavoratori che utilizzeranno un proprio mezzo di trasporto –causa inesistenza e/o inagibilità di mezzi pubblici e/o di mezzi aziendali– per raggiungere il luogo di lavoro (inteso come tale anche il punto di raccolta dal quale, se del caso, si diparte il servizio di trasporto effettuato con mezzi aziendali) è corrisposta un'indennità forfetaria del costo del servizio, disciplinata e quantificata come segue:



Fascia chilometrica	Indennità giornaliera lorda
Da 10 km a 20 km	Euro 0,95
Da 20 km a 30 km	Euro 1,60
Da 30 km a 40 km	Euro 2,10
Oltre 40 km	Euro 2,95

Gli importi sopra indicati saranno adeguati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a partire dal prossimo 1° gennaio 2008.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

Nel caso in cui l'impresa provveda con mezzi propri al trasporto dei lavoratori e gli stessi lavoratori non intendano usufruire di detto servizio per scelta propria, non sarà riconosciuta alcuna indennità.

In caso di incidente a cui faccia seguito il ritiro della patente, al lavoratore comandato alla guida del mezzo aziendale sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro, salvo il dolo o colpa grave.



TRASFERITA

A decorrere dal 1° ottobre 2006 al lavoratore comandato a prestare la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del Comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà corrisposta un'indennità per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa o per ogni ora di lavoro effettuata nelle predette condizioni, indipendentemente dalla qualifica posseduta, disciplinata e quantificata come segue:

1. Euro 9,90 lordi giornalieri (Euro 1,24/ora) per prestazioni effettuate oltre 10 km e fino a 20 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
2. Euro 11,50 lordi giornalieri (Euro 1,44/ora) per prestazioni effettuate oltre 20 km e fino a 30 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
3. Euro 12,50 lordi giornalieri (Euro 1,56/ora) per prestazioni effettuate oltre 30 km e fino a 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione;
4. Euro 13,60 lordi giornalieri (Euro 1,70/ora) per prestazioni effettuate oltre 40 km dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Gli importi sopra indicati saranno adeguati annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a partire dal prossimo 1° gennaio 2008.

Le indennità di cui sopra non sono dovute nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora del lavoratore e/o nel Comune di prima assunzione del lavoratore stesso.

Le indennità di cui sopra non avranno rilevanza alcuna con riguardo agli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa Edile, 13^a mensilità, premio annuo, festività, ferie, t.f.r., ecc.), posto che per la loro determinazione le parti hanno già tenuto conto, in sede di quantificazione, delle relative incidenze.

BB
L

Re

D
G. P.
Origo
5

RAPPRESENTANTE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – R.L.S.T.


In attuazione di quanto previsto dall'art. 87 del vigente C.C.N.L., considerata la grande importanza che le parti attribuiscono alla tutela della salute nel posto di lavoro e nella consapevolezza che è necessario agire nell'ottica della prevenzione, si conviene sull'opportunità di istituire a partire dal 1° gennaio 2007 e in via sperimentale, fino al 31 marzo 2008, per le imprese e/o unità produttive presso le quali non è stato eletto o designato il RLS, un Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.

I criteri e le modalità di espletamento dell'attività del RLST saranno oggetto di apposito regolamento sottoscritto tra le parti firmatarie del presente accordo entro il 31 dicembre 2006, secondo principi finalizzati a realizzare una piena collaborazione fra le parti e all'affermarsi della cultura della prevenzione in materia di sicurezza.

Al termine della fase sperimentale le parti si incontreranno per verificare e valutare l'attività svolta dal RLST, ivi compresi i relativi oneri, allo scopo di apportare eventuali modifiche e correttivi al regolamento di cui sopra e al modo di operare del RLST nell'intento comune di renderlo pienamente efficace.

Al fine di favorire l'attuazione di quanto sopra, di norma, la comunicazione di cui all'art. 14 del D.Lgs 494/96 al RLST sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.

Gli oneri relativi all'attività del RLST saranno fronteggiati destinando allo scopo una quota pari allo 0,10% del contributo APE.





DITTA: _____

Data: _____

Al R.L.S.T.
c/o
Cassa Edile
Corso Verdi, 10
34170 Gorizia

Oggetto: Richiesta di visita Cantiere del RLST - Comunicazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 494/96 e s.m.

Con la presente, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, si comunica che sono a disposizione in visione presso il cantiere, il piano operativo di sicurezza (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) relativamente a :

Lavori di (Barrare la voce):

Ristrutturazione e ampliamento

Costruzione di complesso residenziale di n. _____ alloggi

Altro: _____

Data presunto inizio e fine lavori: dal _____ al _____

Cantiere sito nel Comune di: _____

Via o località: _____ n° _____

Committente: _____

Ditta esecutrice: _____

Tel. _____ Fax _____ Cell _____

Sig. _____ (del RSPP o della persona incaricata)

Recapiti CASSA EDILE

Telefono: 0481- 533 825

Telefax: 0481- 536 406


e-mail: info@cassaedilego.it


INFORTUNIO SUL LAVORO

Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, per gli infortuni sul lavoro ogni singola impresa provvederà alla stipula della convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65, agli effetti dallo stesso previsti, la cui istanza sarà eseguita secondo lo schema allegato al presente paragrafo.



CODICE FISCALE DITTA

Grid for CODICE FISCALE DITTA

ALL'INAIL DI

VIA

CAP

PROVINCIA

RICHIESTA DI PAGAMENTO DI INDENNITA' DI INABILITA' TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 70 T.U. 1124/65

DECORRENZA DELLA RICHIESTA

Grid for DECORRENZA DELLA RICHIESTA

RAGIONE SOCIALE

Grid for RAGIONE SOCIALE

Questa Ditta, considerato che anticipa l'indennità per inabilità temporanea ai propri dipendenti,

CHIEDE

l'applicazione dell'art. 70, 3° comma del T.U. n. 1124/65 per ottenere il rimborso di quanto anticipato.

Si impegna inoltre, qualora l'indennità di temporanea erogata da codesto Istituto superi il 100% della normale retribuzione dovuta alla scrivente, a corrispondere regolarmente la differenza ai lavoratori infortunati.

Inviare eventuale corrispondenza al seguente indirizzo:

VIA/PIAZZA (vedi istruzioni)

Grid for VIA/PIAZZA

N.ro

Grid for N.ro

COD. ISTAT (facoltativo)

Grid for COD. ISTAT

CAP

Grid for CAP

COMUNE

Grid for COMUNE

PROV.

Grid for PROV.

NAZIONE (V. Istruz.)

Grid for NAZIONE

E-MAIL

Grid for E-MAIL

N° DI TELEFONO

Grid for N° DI TELEFONO

PRESSO

Grid for PRESSO

RISERVATA INAIL

DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

Grid for DATA DI PRESENTAZIONE O SPEDIZIONE

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Grid for FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA DITTA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

TRASPARENZA APPALTI – D.U.R.C.

Facendo seguito a quanto già stabilito con il precedente Accordo di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale sottoscritto in data 29 gennaio 2003, le parti confermano il proprio impegno e la propria attenzione alle politiche di sostegno della regolarità contributiva e retributiva delle imprese nel lavoro pubblico e privato attraverso il puntuale utilizzo del D.U.R.C. – Documento Unico di Regolarità Contributiva, secondo quanto già disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali.





DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo di Rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Gorizia ha validità a decorrere dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009.

Il presente Accordo definisce compiutamente la negoziazione di livello provinciale per il periodo sopra considerato.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Accordo si rimanda al precedente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 29 gennaio 2003.

Letto, approvato e sottoscritto.

GRUPPO COSTRUTTORI EDILI



F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.



F.I.L.C.A.-C.I.S.L.



F.E.N.E.A.L.-U.I.L.

